CAMERA DEI DEPUTATI N. 1768

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati CATTANEI e DAGNINO

Presentata il 1° agosto 1969

Espropriazione di aree per insediamenti industriali in Liguria

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Una delle cause del constatato progressivo deterioramento della struttura industriale ligure (nella sola provincia di Genova i disoccupati nel settore industriale sono aumentati in quattro anni da 12.000 a 31.000 unità) può identificarsi nella carenza di spazio, che nel tempo ha costretto i liguri a costruire le abitazioni nelle zone collinari e pre-appenniniche ed a ubicare gli insediamenti industriali e le iniziative economiche nei ristretti fondo valle e nelle aree recuperate al mare mediante costosi riempimenti.

Tipico in proposito è l'esempio dello stabilimento Italsider di Cornigliano, per non ricordare l'aeroporto e la Fiera del mare a Genova.

Non vi è dubbio d'altronde che l'economia ligure non potrà raggiungere un tasso di sviluppo accettabile se non potrà rendersi effettiva la integrazione e l'espansione delle sue componenti tradizionali, con particolare riguardo alle attività industriali, a quelle portuali, turistiche e residenziali.

Esistono in Liguria vaste zone caratterizzate da condizioni di vita economico-sociali certamente non più avanzate di quelle che si riscontrano nel Mezzogiorno e nelle isole.

Rilevanti fenomeni di spopolamento e di graduale invecchiamento della popolazione, livelli bassissimi di reddito medio *pro capite*, assenza quasi totale di iniziative capaci di sfruttare le vocazioni economiche, spesso esistenti allo stato potenziale, caratterizzano vaste plaghe della Liguria.

È pertanto urgente poter utilizzare in modo organico gli spazi ancora disponibili, specie nelle zone dichiarate depresse e montane, per nuove iniziative industriali: a questo riguardo i piani regolatori comunali ed i piani di fabbricazione, non hanno possibilità di esplicare compiuta efficacia, soprattutto per un altro aspetto tipico della Liguria: l'enorme frazionamento capillare della proprietà.

Questo stato di cose rende impossibile riunire attraverso rapporti di stretto diritto privato comparti sufficienti ad insediamenti industriali e facilita l'azione speculativa e la lievitazione dei prezzi in favore dei proprietari meno interessati alla cessione.

In molti casi se un solo proprietario di un piccolo appezzamento di terreno, pur ricompreso in zone classificate come industriali, si oppone alla vendita della proprietà o pretende un corrispettivo esorbitante, rende impossibile od estremamente oneroso e quindi non realizzabile l'insediamento o l'ampliamento di una attività industriale.

Consegue da ciò la necessità di estendere quanto meno alle zone depresse e montane della Liguria le norme già da tempo in vi-

gore (legge 29 dicembre 1948, n. 1482) nelle regioni meridionali.

D'altronde in Italia già esistono altre norme limitative della proprietà ben più severe di quelle prospettate e riguardanti aree urbane di valore molto più elevato: il vincolo decennale previsto con legge n. 167 del 1962 per le aree comprese nei piani formati per l'edilizia economica e popolare; per la costruzione di alberghi in comuni di interesse turistico (regio decreto-legge 12 ottobre 1937, n. 2180; regio decreto 12 luglio 1938, n. 1473); per la costruzione di attrezzature sportive (legge 21 giugno 1928, n. 1580, e sue modificazioni) ecc.

È comunque poi evidente che la stessa limitazione della possibilità di esproprio ad aree già classificate a zona industriale e l'applicazione di altre opportune limitazioni in ordine per esempio alla inalienabilità dell'area per altre destinazioni, sono di per sé una garanzia contro eventuali non leciti arricchimenti di coloro che intendono promuovere la procedura di esproprio.

Inoltre la legge che si propone già è in vigore in molte regioni italiane.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

Le opere occorrenti alla costruzione e l'attivazione di nuovi stabilimenti industriali nelle zone depresse e montane delle province della Liguria, nonché la ricostruzione e l'ampliamento degli stabilimenti esistenti nei territori delle province predette, sono dichiarate di pubblica utilità e sono altresì dichiarate urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge.

ART. 2.

Per l'espropriazione delle aree, si osservano le disposizioni della legge 25 giugno 1865, n. 2534, sempreché le aree medesime siano classificate secondo i piani regolatori o di fabbricazione comunali come industriali.

ART. 3.

I lavori relativi alle opere di cui all'articolo 1 della presente legge dovranno essere iniziati entro un anno dall'avvenuta immissione nel possesso delle aree e le opere stesse dovranno essere attivate entro i successivi tre anni.